

Milano, 8 novembre 2017

A tutti gli Agenti di Assicurazione

Cara/o Collega,

dopo anni di contrapposizioni e di contenziosi, generati dalla diversa interpretazione di alcune norme fondamentali del Codice delle Assicurazioni, quali ad esempio la **corretta intestazione del conto corrente separato agenziale**, l'intestazione dei **titoli di pagamento all'agenzia** dei premi assicurativi, **l'addebito di "partite non assicurative"** da parte dell'Impresa sul foglio cassa e dunque sul conto corrente separato agenziale, siamo lieti di informarti che l'Ivass si è finalmente espressa in proposito.

Con la lettera al mercato, pubblicata ieri sul sito istituzionale dell'Istituto di Vigilanza, le posizioni più volte espresse dal Sindacato Nazionale Agenti vengono ora ribadite formalmente e potranno così essere nuovamente opposte a quelle Imprese che tutt'ora reiterano comportamenti che violano le disposizioni normative vigenti ed ostacolano la corretta gestione delle Agenzie.

Rinviamo alla lettura della comunicazione allegata, prot. n.0200696/17 del 6/11/17 del Servizio Vigilanza Intermediari dell'Ivass, riteniamo utile evidenziarne alcuni passaggi:

- viene chiarito come il **conto corrente separato agenziale** possa essere intestato semplicemente all'Agente/Agenzia con espresso richiamo all'art. 117 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni), come ad esempio: "MARIO ROSSI SRL AGENZIA DI ASSICURAZIONE C/C EX ART. 117 C.A.P.";
- viene confermata l'irregolarità di addebiti sul conto corrente separato agenziale che riguardino **partite non assicurative**, come rate di rivalsa, canoni di affitto dei locali, cassa di previdenza, quota di iscrizione al Gruppo Aziendale Agenti (queste spese gestionali vanno pagate con i fondi propri dell'Agente/Agenzia, cioè dal conto corrente gestionale o dal conto personale dell'Agente negli specifici casi ammessi dalla normativa fiscale, MAI dal conto corrente separato neppure indirettamente mediante addebito sul foglio giornale cassa della Compagnia);
- è ribadito il diritto dell'Agente/Agenzia di far confluire i premi incassati per conto di **più Compagnie sul medesimo conto corrente separato agenziale** (intestato all'Agente/Agenzia), con la precisazione che non è possibile imporre all'Agente/Agenzia titolare di una pluralità di Mandati l'apertura di diversi conti correnti separati (l'Ivass richiama il noto provvedimento Antitrust n. 24935);
- viene chiarito, speriamo definitivamente, quanto sostenuto da SNA e cioè che in caso di Agente plurimandatario, per determinare l'importo della **fidejussione bancaria**, il 4% previsto dall'art. 117, comma 3/bis del C.A.P., deve essere calcolato sul monte-premi netto complessivamente incassato dall'Agente/Agenzia risultante al 31/12 dell'anno precedente, indipendentemente dalla quota di portafoglio afferente ai singoli Mandati (**l'importo minimo da garantire, di € 15.000, NON si riferisce dunque a ciascun singolo Mandato agenziale**).



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Per qualsiasi ulteriore chiarimento rimane a disposizione, come sempre, la Struttura SNA di Milano e l'Organizzazione sindacale territoriale (Coordinatori Regionali, Presidenti Provinciali).

Grazie per l'attenzione, con i migliori saluti.

Il Presidente Nazionale SNA
Claudio Demozi